

**ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20/21 APRILE 2012**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia  
n. 437 del 5 novembre 1998)

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| INDICE .....   | 2  |
| AVVISO DI CONVOCAZIONE .....   | 3  |
| INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE .....   | 8  |
| PARTE ORDINARIA .....  | 10 |
| 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA,<br>CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.....  | 11 |
| 2) DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE<br>DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE VIGENTI.....   | 14 |
| 3) DETERMINAZIONE, PER L'ESERCIZIO 2012, DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI<br>AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO E DELLA RELATIVA INDENNITÀ DI PRESENZA.....   | 16 |
| 4) NOMINA DI N. 6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....   | 18 |
| 5) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI<br>COMPENSI.....  | 21 |
| 6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2012-2020.<br>DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....   | 24 |
| 7) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE.<br>DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....   | 31 |
| PARTE STRAORDINARIA .....  | 37 |
| 1) STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39,<br>40, 41, 44, 54. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....  | 38 |
| 2) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER EURO 8.113.293,00 MEDIANTE UTILIZZO DI PARTE DELLA<br>RISERVA SOVRAPPREZZO DISPONIBILE, CON CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE AGLI<br>AZIONISTI DI UNA AZIONE GRATUITA DEL VALORE NOMINALE DI TRE EURO OGNI VENTI AZIONI<br>POSSEDUTE E CORRELATE MODIFICHE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI<br>E CONSEGUENTI..... | 60 |

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società Cooperativa**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012 – Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019**

**Capitale sociale 162.265.845,00 euro i.v. ed esistente**

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 20 aprile 2012 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7-B, con ingresso previsto dalla porta "E" accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 21 aprile 2012, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti;
3. Determinazione, per l'esercizio 2012, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza;
4. Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea saranno,

secondo la vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione “Governance”. I Soci hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione: copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione: esso è altresì reperibile sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it). Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 23.966.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede

sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire l'elezione, per il triennio 2012-2014, di n. 6 Amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona e cinque non residenti in provincia di Verona o Vicenza.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 34.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 24 aprile 2010.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati di tali requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale, ferme le vigenti disposizioni normative, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste, che ai sensi dello Statuto devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, devono essere depositate presso la sede sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza del suddetto termine sia stata presentata una sola lista, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra

indicate saranno ridotte alla metà.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società, che dovrà essere aggiornato sino al giorno effettivo di svolgimento dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 54.088.615 azioni.

Ai fini del deposito delle liste e di quanto a ciò necessario, si precisa che la sede sociale rimarrà chiusa nei giorni 6, 8 e 9 aprile 2012 mentre sarà aperta per eventuali depositi sabato 7 aprile 2012 dalle ore 9:00 sino alle ore 17:00.

Il deposito delle liste per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e per il rinnovo del Collegio Sindacale e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei rispettivi termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della Società.

Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative per una più completa informativa relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti

proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

Il Presidente  
(Paolo Bedoni)

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società Cooperativa**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012 – Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019**

**Capitale sociale 162.265.845,00 euro i.v. ed esistente**

Con riferimento all'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI, indetta presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16 di venerdì 20 aprile 2012, o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7-B, con ingresso previsto dalla porta "E" accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 21 aprile 2012, avviso pubblicato sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance" a far data da venerdì 16 marzo 2012, sul quotidiano «MF Milano Finanza» di venerdì 16 marzo 2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 di martedì 20 marzo 2012, sul quotidiano «L'Arena di Verona» di mercoledì 21 marzo 2012 (di seguito, l'"Avviso")

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 21 marzo 2012, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea, in sede Straordinaria, dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

*« Aumento del capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo disponibile, con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni venti azioni possedute e correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. »*

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti;



3. Determinazione, per l'esercizio 2012, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza;
4. Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo disponibile, con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni venti azioni possedute e correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

La documentazione relativa all'argomento di cui alla presente integrazione dell'ordine del giorno della Parte straordinaria, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". I Soci hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sui quotidiani «MF Milano Finanza» e «L'Arena di Verona», sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché inviato a Consob ed a Borsa Italiana tramite NIS.

Il Presidente  
(Paolo Bedoni)

## **PARTE ORDINARIA**

- 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI**

Si riporta di seguito la proposta di deliberazione in merito all'approvazione del bilancio e alla destinazione del risultato, rinviando, relativamente al bilancio e alla relazione sulla gestione, alla relativa documentazione.

\* \* \*

Egregi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2011 in tutte le sue componenti.

Il consiglio di amministrazione Vi propone inoltre il seguente riparto dell'utile di esercizio, pari a 5.490.871 euro, derivante da un utile 19.501.896 euro della gestione relativa ai rami danni e da una perdita di 14.011.025 euro della gestione relativa ai rami vita:

|  |      |             |
|--|------|-------------|
| a riserva legale rami danni il 20%   | euro | 1.098.174   |
| a utili a nuovo rami danni   | euro | 18.403.722  |
| a copertura della perdita rami vita con utilizzo della riserva sovrapprezzo vita | euro | -14.011.025 |

Vi ricordiamo che, ai sensi del regolamento ISVAP 17 febbraio 2009, n. 28, del regolamento ISVAP 15 marzo 2011, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, è necessario destinare rendendo indisponibili, utili dell'esercizio, riserve di utili disponibili e utili futuri sino a concorrenza degli effetti dell'applicazione dei predetti regolamenti.

Di conseguenza si propone:

a) in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'art. 5 del regolamento ISVAP 17 febbraio 2009, n. 28 di utilizzare a copertura degli effetti dell'applicazione del regolamento predetto pari a 81.003.458 euro per la gestione danni ed a 66.612.402 euro per la gestione vita:

- gli utili a nuovo dei rami danni per 18.403.722 euro;
- la riserva dividendi rami danni per 54.652.302 euro;
- la riserva straordinaria rami danni per 7.947.434 euro;
- la riserva dividendi rami vita per 17.562 euro;
- la riserva straordinaria dei rami vita per 10.520 euro;
- gli utili dei rami vita degli esercizi successivi per 66.584.320 euro.

b) in ottemperanza agli obblighi derivanti dal comma 8, art. 5 del regolamento ISVAP 15 marzo 2011 n. 37 di utilizzare a copertura degli effetti dell'applicazione del regolamento predetto pari a 5.346.303 euro per la gestione danni ed a 398.085 euro per la gestione vita:

- gli utili dei rami danni degli esercizi successivi per 5.346.303 euro;
- gli utili dei rami vita degli esercizi successivi per 398.085 euro.

Infine, con riferimento all'utile di euro 272.138 derivante dalle attività in valuta *ex art.* 2426, comma 8 *bis* del codice civile, attribuibile alla gestione vita per 245.547 e alla gestione danni per 26.591, si propone di rendere indisponibile per un uguale importo la riserva straordinaria rispettivamente rami vita e danni.

Con riferimento all'utile 2010 di euro 309.304 derivante dalle attività in valuta attribuibile alla gestione vita si propone di rendere la relativa riserva disponibile per uguale importo in quanto realizzato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verona, 21 marzo 2012

**2) DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN  
CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE VIGENTI**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011 che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico per la Finanza, su conforme parere del Comitato per la Remunerazione, ha formulato la propria proposta di Relazione sulle politiche di remunerazione, messa a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa ed a cui si fa in questa sede rinvio (\*), di cui si propone all'Assemblea l'approvazione.

(\*) Il documento è reperibile presso la sede sociale, sul sito internet (sezione *Governance/Assemblea*) e presso Borsa Italiana.

- 3) **DETERMINAZIONE, PER L'ESERCIZIO 2012, DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO E DELLA RELATIVA INDENNITÀ DI PRESENZA**



Il Consiglio, tenute presente le prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi complessivi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, le funzioni svolte, le dimensioni del Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità nonché le precedenti deliberazioni in materia, propone ai sensi degli artt. 25, 27 e 45, 1° e 3° comma, dello Statuto, su conforme indicazione formulata dal Comitato per la Remunerazione, i seguenti emolumenti, complessivamente riferibili all'insieme di tutti gli Amministratori facenti parte degli Organi Sociali indicati - Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo - fatta eccezione per la indennità di presenza, che è individuale, invariati rispetto a quelli proposti sin dal 2007:

- |   |  |      |              |
|---|--|------|--------------|
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2012    | euro | 1.080.000,00 |
|   | <i>di cui Euro 360.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> |      |              |
| - | Indennità di presenza per l'anno 2012  | euro | 450,00       |

**4) NOMINA DI N. 6 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione, per il triennio 2012-2014, di n. 6 amministratori, di cui uno residente in provincia di Verona, e cinque non residenti in provincia di Verona o Vicenza.

Per tutte le liste presentate, le candidature saranno quindi considerate per il triennio 2012-2014. Le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i requisiti di composizione territoriale sopra indicati.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 34.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 24 aprile 2010.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, 4° comma, del D. Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie cui qui si rinvia, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative per lo svolgimento delle attività relative, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it): di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie, ha deliberato di presentare la lista sotto riportata, depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione:

- 1) Giovanni Battista Mazzucchelli, nato a Milano il 3 maggio 1946, residente in provincia di Milano
- 2) Giovannimaria Seccamani Mazzoli, nato a Brescia il 9 novembre 1952, residente a Brescia
- 3) Luigi Baraggia, nato a Suno (NO) il 12 luglio 1929, residente in provincia di Novara
- 4) Bettina Campedelli, nata a Verona il 28 marzo 1962, residente a Verona (\*)
- 5) Giulio Magagni, nato a Minerbio (BO), il 18 novembre 1956, residente in provincia di Bologna
- 6) Alessandro Bandini, nato a Firenze, il 16 ottobre 1958, residente in provincia di Pisa

(\*) Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.

L'informativa da rendere sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati sarà pubblicata nei termini previsti dall'art. 144-*octies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

**5) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E  
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI**

Si ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 viene a scadere il mandato al Collegio Sindacale conferito nell'Assemblea del 26 aprile 2009, come di seguito composto:

- Alessandro Lai - Presidente
- Luigi de Anna - Sindaco Effettivo
- Enrico Noris - Sindaco Effettivo
- Massimo Ghetti - Sindaco Effettivo
- Franco Volpato - Sindaco Effettivo
- Stefano Romito - Sindaco Supplente
- Francesco Scappini - Sindaco Supplente

Il Consiglio con l'occasione esprime i più sinceri ringraziamenti per l'opera svolta nell'interesse della Società.

Si rammenta che i componenti il Collegio Sindacale di compagnie di assicurazione quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle specifiche normative di riferimento. Inoltre che non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative da seguire per lo svolgimento delle attività relative, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it): di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione: di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

Si informa che, ricorrendone i presupposti, relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale si procederà applicando quanto disposto dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge n. 262/2005, che prevede che il Presidente del Collegio Sindacale sia *“nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”*.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie (art. 44, comma 8), ha provveduto a presentare la propria lista, depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, composta come di seguito precisato:

- 1) Alessandro Lai, nato a Mantova, il 10 gennaio 1960, residente a Mantova

- 2) Cesare Brena, nato a Verona l'11 gennaio 1965, residente a Verona
- 3) Luigi de Anna, nato a Vicenza, il 7 gennaio 1959, residente a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza
- 4) Andrea Rossi, nato a Verona il 20 luglio 1972, residente a Verona
- 5) Franco Volpato, nato a Lavagno (VR), il 25 marzo 1962, residente a Mezzane di Sotto, provincia di Verona
- 6) Enrico Noris, nato a Verona, il 24 gennaio 1968, residente a Torri del Benaco, provincia di Verona
- 7) Stefano Romito, nato a Verona, il 13 gennaio 1968, residente a Verona

Si precisa che sono candidati alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati ai nn. da 1) a 5) e candidati per la carica di sindaco supplente il candidati indicati con i numeri 6) e 7), secondo l'ordine dato dalla numerazione stessa. Il candidato Luigi de Anna è stato indicato, a' sensi di Statuto, da Banca Popolare di Vicenza.

Le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni dei medesimi attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale e la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società saranno resi disponibili nei termini previsti dalle vigenti normative.

\* \* \*

Relativamente ai compensi per il Collegio Sindacale, si riporta di seguito la proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione:

*Il Consiglio di Amministrazione, sentito in proposito anche il Comitato per le Remunerazioni, avuto riguardo alle specifiche incombenze ed alle vigenti disposizioni statutarie, considerato il rilevante impegno richiesto, le sopravvenute disposizioni di legge tra le quali il Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, ed il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, come convertito con la legge n.27 del 24 marzo 2012, propone che i compensi del Collegio Sindacale siano determinati in 90.000,00 euro annui lordi per ciascun componente, con una maggiorazione del 50% per il Presidente. Si propone inoltre la conferma dell'applicazione dell'applicazione del regime dei rimborsi spese previsto per gli Amministratori ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.*

*Agli stessi competerà, ai sensi di Statuto, anche l'indennità di presenza prevista per i componenti il Consiglio di Amministrazione.*

**6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2012-2020. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**



Con il rilascio della relazione sui bilanci al 31 dicembre 2011 l'incarico di revisione conferito a Reconta Ernst & Young giungerà a scadenza e, ai sensi di legge, non sarà rinnovabile.

L'Assemblea è quindi chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti in ordine al conferimento del nuovo incarico.

Si ricorda che la riforma della disciplina della revisione legale (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) ha previsto che l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Quanto alla durata dell'incarico, ricordato che la Società Cattolica è qualificata ai sensi della sopra ricordata normativa quale "ente di interesse pubblico", l'incarico di revisione legale avrà la durata di nove esercizi, dal 2012 al 2020.

Il Collegio Sindacale della Società ha quindi svolto le attività necessarie per addivenire alla formulazione della propria proposta motivata all'assemblea, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2012-2020, nel seguito riportata.

\* \* \*

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa  
Sede Legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona  
Codice fiscale e Partita Iva 00320160237

**PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.  
N. 39/2010 PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE  
LEGALE DEI CONTI**

Signori Azionisti,  
Il Collegio sindacale

**PREMESSO CHE**

- a) con l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e il relativo rilascio della relazione di revisione, scadrà l'incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (nel seguito, anche, la "Società") all'attuale Società di Reconta Ernst&Young S.p.A.;
- b) l'incarico conferito a Reconta Ernst&Young S.p.A. non risulta ulteriormente rinnovabile per effetto dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n 39/2010;

- c) l'Assemblea dei Soci dovrà, quindi, deliberare in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2012-2020 ad una diversa Società di revisione;
- d) in data 7 aprile 2010 è entrato in vigore il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (nel seguito, anche, il "Decreto");
- e) l'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 ha testualmente previsto che *"salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*;
- f) questo Collegio sindacale è dunque chiamato, in applicazione della normativa vigente in materia sopra richiamata, a rilasciare all'Assemblea degli Azionisti una proposta motivata in tema di conferimento dell'incarico alla Società di revisione;

#### **CONSIDERATO CHE**

- 1. la Società, su invito del Collegio sindacale, ha tempestivamente attivato una apposita "procedura per la selezione della società di revisione da proporre all'assemblea dei soci", anche al fine di garantire il rispetto del requisito dell'indipendenza della società di revisione che verrà incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- 2. in data 20 e 26 marzo 2012 il Collegio sindacale ha incontrato Giuseppe Milone, Direttore Amministrativo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale ha illustrato ai sindaci gli esiti dell'*iter* svolto dalla Società per l'individuazione delle Società di revisione legale dei conti tra quelle operanti sul mercato cui mandare una richiesta di offerta, i principali termini e condizioni delle proposte ricevute dalle Società di revisione individuate (PricewaterhouseCoopers S.p.A., Mazars S.p.A. e Deloitte S.p.A.); in forza alla procedura di cui al punto precedente, sono pervenute offerte relativamente alla capogruppo Cattolica e ad alcune controllate, nelle quali è pure in scadenza la Società di revisione.
- 3. al fine di predisporre la proposta motivata di cui alla lettera f) che precede, il Collegio ha esaminato le proposte formulate dalle tre suddette società di revisione, aventi ad oggetto lo svolgimento, per il periodo 2012-2020, relativamente alla capogruppo Cattolica, di:
  - revisione contabile del bilancio di esercizio di Cattolica;
  - revisione contabile del bilancio consolidato di Cattolica;

- verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale di Cattolica;
- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Cattolica;
- revisione contabile del pacchetto di consolidamento di Cattolica predisposto alla chiusura dell'esercizio e revisione contabile limitata del pacchetto di consolidamento semestrale. Tali pacchetti di consolidamento sono predisposti ai fini della conversione e della riclassificazione dei conti individuali di Cattolica in base ai principi contabili internazionali;
- attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 332 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/07;
- verifiche contabili sulle gestioni separate istituite da Cattolica da svolgere ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;
- verifiche sui fondi interni assicurativi da svolgere ai sensi della circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002;
- revisione contabile dei rendiconti dei fondi pensione aperti istituiti da Cattolica.

Relativamente alle controllate di Gruppo che abbisognano del nuovo revisore, l'offerta ha riguardato:

- revisione contabile del bilancio di esercizio;
- verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale;
- revisione contabile del pacchetto di consolidamento delle singole controllate predisposto alla chiusura dell'esercizio e revisione contabile limitata del pacchetto di consolidamento semestrale. Tali pacchetti di consolidamento sono predisposti ai fini della conversione e della riclassificazione dei conti individuali delle singole controllate in base ai principi contabili internazionali al fine della loro inclusione nel bilancio consolidato di Cattolica;
- attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 332 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/07;

- verifiche contabili da svolgere ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 sulle gestioni separate istituite dalle singole controllate;
  - verifiche sui fondi interni assicurativi da svolgere ai sensi della circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002;
  - revisione contabile dei rendiconti dei fondi pensione aperti istituiti dalle singole controllate;
4. La tavola che segue riepiloga i valori degli onorari espressi in euro, per ciascuno degli anni oggetto dell'offerta:

| ATTIVITA'                | PWC   |               | MAZARS   |               | DELOITTE   |               |                  |
|--------------------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------|
|                          | ORE   | ONORARI       | ORE  | ONORARI       | ORE  | ONORARI       |                  |
| Cattolica Assicurazioni  | Attività revisione bilancio ind.                      | 5.330         | 589.890  | 5.620         | 535.000  | 6.000         | 515.000          |
|                          | Attività revisione consolidato                        | 2.173         | 236.860  | 2.211         | 210.000  | 2.450         | 210.000          |
|                          | Altre attestazioni                                    | 2.215         | 205.240  | 2.120         | 187.000  | 2.685         | 237.000          |
| Altre società del Gruppo | Attività revisione bilancio ind.                      | 2.075         | 231.200  | 2.295         | 218.000  | 2.120         | 190.000          |
|                          | Altre attestazioni                                    | 425           | 40.770   | 242           | 23.000   | 215           | 18.000           |
|                          | <b>TOTALE</b>   | <b>12.218</b> | <b>1.303.960</b>                                     | <b>12.488</b> | <b>1.173.000</b>                                     | <b>13.470</b> | <b>1.170.000</b> |
|                          | 5% spese segreteria<br>max 10% spese vive e soggiorno |               | 5% spese segreteria<br>max 5% spese vive e soggiorno |               | 5% spese segreteria<br>max 7% spese vive e soggiorno |               |                  |
| partner                  | 1.047   | 8,6%          | 600  | 4,8%          | 1.728  | 12,8%         |                  |
| manager                  | 2.443   | 20,0%         | 1.824  | 14,6%         | 3.724  | 27,6%         |                  |
| senior                   | 3.339   | 27,3%         | 3.777  | 30,2%         | 2.953  | 21,9%         |                  |
| assistant                | 5.389   | 44,1%         | 6.287  | 50,3%         | 5.065  | 37,6%         |                  |

### VERIFICATO CHE

- le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle proposte formulate dalle suddette Società di revisione, anche considerate le ore e le risorse professionali previste allo scopo, risultano tutte adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- ciascuna delle proposte pervenute dalle tre suddette Società di revisione contiene anche specifica e motivata dichiarazione concernente il possesso di ciascuno dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 39/2010; le società Deloitte S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. hanno rilasciato anche la non incompatibilità ex art. 149-bis e ss Delibera Consob 11971/1999;
- sulla base di quanto desumibile dalle proposte, tutte le suddette Società di revisione, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- le tre società di revisione suddette risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico; le Società Deloitte S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. dispongono anche – condizione questa di indubbio rilievo, non solo ai fini del contenimento dei costi di viaggio e di soggiorno – di una struttura operativa sita in Verona;
- le proposte formulate dalle tre Società di revisione suddette si discostano con riferimento ai compensi richiesti per le attività di revisione oggetto dell'incarico: la

proposta economica formulata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. risulta sensibilmente più onerosa, anche con riguardo alle spese, mentre – a livello globale – Deloitte S.p.A. e Mazars S.p.A. appaiono nel complesso allineate (+ 3.000 euro per Mazars S.p.A. con riguardo a tutto il gruppo e + 30.000 euro per Deloitte S.p.A. con riguardo alla sola capogruppo) con un lieve scostamento (2% in meno per Mazars S.p.A.) relativamente alla percentuale massima delle spese vive e di soggiorno di cui si richiede l'addebito (peraltro per Deloitte S.p.A. si possono prevedere spese in effetti ridotte dalla presenza di una sede operativa in Verona, come sopra evidenziato, a differenza che per Mazars S.p.A.). Tutte le proposte prevedono meccanismi di adeguamento del prezzo in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita ed in presenza di circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato;

- tra le proposte pervenute dalle tre Società di revisione, un importante elemento di distinzione risulta essere l'attenzione che Deloitte S.p.A. ha riservato, nell'ambito del mix di risorse dedicate, a quelle di più alto profilo, prevedendo un maggior impegno, percentuale e assoluto, dei partner ed manager rispetto a quello di altri collaboratori; questa circostanza appare di decisiva evidenza, avuto riguardo alla indubbia complessità che si annette all'attività di revisione in un gruppo assicurativo con capogruppo quotata, di cui questo Collegio è stato testimone negli anni del proprio mandato;
- che le ore di lavoro e gli importi previsti da Deloitte S.p.A. appaiono conformi alla natura e alla attività richiesta e che per il meccanismo di revisione del corrispettivo è previsto quanto segue:  
“Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un significativo aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società, operazioni straordinarie aventi ad oggetto anche società del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla vostra Società, ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari per lo svolgimento della revisione legale nonché le eventuali attività addizionali effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori, provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi.  
Uguualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.  
Gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di giugno 2012) e decorrerà dalla revisione dei bilanci dell'esercizio 2013”;

## **PROPONE**

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 sia affidato dall'Assemblea a:

**Deloitte S.p.A.**

Via Tortona, 25

20144 Milano

C.F. e P.IVA:03049560166 / Numero REA:1720239

Responsabile della revisione: **dott. Vittorio Frigerio**

Verona, 30 marzo 2012

Il Collegio Sindacale

F.to Alessandro Lai (Presidente del Collegio sindacale)

F.to Luigi de Anna (Sindaco effettivo)

F.to Massimo Ghetti (Sindaco effettivo)

F.to Enrico Noris (Sindaco effettivo)

F.to Franco Volpato (Sindaco effettivo)

- 7) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 7) all'ordine del giorno della parte ordinaria "Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa.

\* \* \*

Egredi Consoci,

Si ricorda che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

L'acquisto, il *trading* e la vendita di azioni proprie sono finalizzati, e quindi opportuni ed utili, sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie volte a stabilire rapporti di *partnership* o collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre nell'ambito del *business* tipico della Società; sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, nell'interesse degli azionisti e della Società, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

Numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale è composta da n. 54.088.615 azioni ordinarie, tutte aventi valore nominale di tre euro e godimento regolare.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (dall'art. 2357, comma 1, del codice civile), degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, comunque, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella



proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Infine, allo scopo di beneficiare di tutte le opportunità concesse dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione intende chiedere all'Assemblea dei Soci di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto d'opzione inerente alle azioni in proprietà della Società, secondo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, per la durata del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie di cui si chiede l'autorizzazione. In mancanza di specifica autorizzazione assembleare in tal senso, il diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società sarebbe infatti attribuito proporzionalmente alle altre azioni, stante il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni di cui all'articolo 2357-quater del codice civile.

#### Informazioni utili alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del codice civile

Gli acquisti non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. A tal fine si precisa che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2011, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione ed assumendone in questa sede l'approvazione, risultano iscritte riserve disponibili per euro 789.907.698,60 (\*) e, in particolare, euro 664.660.606,32 (\*) relativamente alla riserva sovrapprezzo azioni.

A fronte delle azioni proprie in portafoglio, dovrà essere effettuata una appostazione contabile, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, iscrivendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357-ter del codice civile, una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie, né risulta che società dalla stessa controllate detengano azioni della Società.

Atteso che il limite previsto di azioni proprie in portafoglio non può superare, secondo la proposta formulata, il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale, risulta verificato il rispetto della soglia limite prevista dal 3° comma dell'art. 2357 del codice civile, pari al 20% del capitale sociale.

Resta inteso che, in caso di alienazione, l'importo corrispondente della Riserva per azioni proprie in portafoglio potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

#### Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione all'acquisto richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto autorizzate in una o più volte ed in ogni momento entro l'arco temporale sopra indicato.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare l'eventuale cessione.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo minimo di acquisto non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, per le finalità sopra indicate da intendersi, ad ogni buon conto, qui riportati, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate in coerenza e nell'ambito delle medesime finalità sopra individuate, in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

#### Modalità di acquisto e vendita delle azioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli n. 132 del decreto legislativo n. 58/1998 e n. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite in conformità alle norme citate, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto riguarda il volume di azioni, gli acquisti e le vendite non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana. Il volume medio è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi e/o l'assegnazione in coerenza e nell'ambito delle finalità sopra individuate, fermo in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

\* \* \*

### **Proposta di deliberazione**

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
- avute presenti le vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale
- preso atto che, alla data odierna, la Società non risulta detenere azioni proprie, né risulta che ne detengano società dalla stessa controllate,

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, del valore nominale di euro tre per azione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo.

- A) Acquisto di azioni proprie
- a) L'acquisto potrà essere effettuato con utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo ora iscritta in bilancio per complessivi euro 664.660.606,32 (\*), entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 30.000.000,00 (trenta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 3% delle azioni costituenti il capitale sociale;
  - b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione.
  - c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il 20% e superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.
  - d) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 144-bis del Regolamento n. 11971

approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

- e) La Società costituirà, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni acquistate, mediante prelievo di pari importo dalle riserve sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze. La riserva così costituita sarà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno alienate. In caso di alienazione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra confluirà alle riserve di provenienza, ricostituendo la disponibilità per successivi acquisti entro il termine previsto dalla presente autorizzazione.
- B) Trading e vendita di azioni proprie
- a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società.
- b) Le alienazioni delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato. L'alienazione può avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile.

---

(\*) I dati riportati non tengono conto dell'aumento di capitale per euro 8.113.293,00 proposto al punto 2) dell'ordine del giorno della parte straordinaria

## **PARTE STRAORDINARIA**

- 1) **STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta di modifiche statutarie formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria "Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa.

\* \* \*

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Consoci,

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono dettate da esigenze di maggior coerenza del testo statutario con lo status di cooperativa della Società, di miglior precisazione delle vigenti formulazioni, nonché dalla necessità di introdurre alcuni adeguamenti per sopravvenute normative.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

### **Art. 2**

L'intervento proposto è volto a meglio definire gli ambiti entro i quali il Consiglio di Amministrazione può concedere fidejussioni, garanzie ed avalli, ferma comunque la connessione con l'attività assicurativa.

### **Art. 8**

Gli interventi proposti costituiscono, oltre ad alcune rettifiche espressive, precisazioni relative alla disciplina della rappresentanza dei soci persone giuridiche.

### **Art. 9**

L'intervento proposto è volto a meglio specificare il divieto di ammissione a Socio dei soggetti in concorrenza con la Società, già previsto in Statuto, nonché le relative ipotesi di esenzione, in coerenza con i criteri valutativi precisati all'art. 12 dello Statuto e comunque con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

### **Art. 12**

L'intervento proposto è volto a meglio precisare i criteri valutativi da seguirsi da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione a Socio. In particolare, la clausola richiama gli interessi e gli scopi oggettivi della Società, la sua autonomia e la causa mutualistica della stessa.

### **Art. 13**

Si propone la soppressione dell'ultimo comma in quanto meramente ripetitivo del contenuto di disposizioni di legge e comunque riguardante un profilo già disciplinato dall'art. 7 dello Statuto.

**Art. 18**

Si propone la soppressione dell'ultimo comma in quanto la fattispecie è già regolata in altra parte dello Statuto (art. 11).

**Art. 19**

L'intervento proposto è volto a meglio precisare l'*iter* da seguire in caso di superamento dei limiti di titolarità azionaria di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

**Art. 20**

Le ipotesi di esclusione dei Soci sono coordinate con le previsioni proposte in materia di ammissione (art. 9) e vengono meglio articolate in coerenza con lo *status* di cooperativa della Società e a salvaguardia della corretta esecuzione del rapporto sociale, per introdurre maggiori tutele a fronte di eventuali atti pregiudizievoli o inadempienze da parte dei Soci.

L'*iter* di esclusione per il caso di mancata percezione di dividendi è reso più celere.

Gli interventi relativi alla procedura di esclusione rispondono ad esigenze di semplificazione della procedura stessa, senza comunque incidere sulla posizione dei Soci.

**Art. 27**

La lieve modifica circa il luogo dell'Assemblea è dettata da ragioni di prudenza ed opportunità, per casi eccezionali che dovessero verificarsi, comunque soggetti a valutazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 30**

Gli interventi al secondo e all'ultimo comma recano precisazioni espressive.

Viene esplicitato il divieto di conferimento della rappresentanza in Assemblea ai soggetti individuati nella clausola, in conformità alla disciplina vigente in tema di società cooperative quotate.

**Art. 33**

L'intervento proposto al comma 1 mira ad introdurre maggiore elasticità nella rappresentanze territoriali degli Amministratori, in particolare quelli di espressione della provincia di Verona, anche al fine di un più agevole rispetto della normativa per ripartizione di genere.

L'intervento proposto al comma 6 intende recepire e altresì precisare l'applicazione della disciplina del limite all'assunzione di cariche societarie, anche alla luce della nuova normativa in tema di cumulo di cariche ai sensi dell'art. 36 del decreto legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 220/2011.

Si propone, inoltre, l'introduzione del comma 7 al fine di adeguare lo Statuto alla disciplina dettata in tema di equilibrio tra i generi negli organi societari introdotta con Legge n. 120/2011 e correlate disposizioni regolamentari.

**Art. 35**

L'intervento proposto introduce un *quorum* minimo per la nomina e per la revoca di esponenti investiti di particolari cariche, attesa la rilevanza delle deliberazioni in merito,



e precisa il profilo della durata di tali cariche.

**Art. 36**

L'intervento proposto è volto a meglio declinare il ruolo del Presidente secondo le più recenti disposizioni di legge e le indicazioni della migliore prassi, individuandone i compiti di coordinamento e di impulso nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e delle relazioni istituzionali della Società.

**Art. 39**

L'intervento proposto porta alla completa eliminazione della possibilità di voto consiliare segreto, peraltro già da tempo desueta, ed appare conforme alle regole di governo societario di generale applicazione.

**Art. 40**

La proposta è motivata dall'esigenza di meglio precisare in sede statutaria la portata del divieto di concorrenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce delle già richiamate disposizioni del citato decreto legge n. 201/2011 e del decreto ministeriale n. 220/2011 in tema di cumulo di incarichi.

**Art. 41**

L'intervento proposto costituisce una precisazione espressiva.

**Art. 44**

La modifica del comma 3, lettera c), è dettata dalla necessità di adeguamento alla normativa vigente in tema di requisiti dei Sindaci.

La modifica del comma 5 risponde all'opportunità di allineare la disciplina per la nomina dei Sindaci a quanto previsto in tema di Amministratori ai precedenti artt. 33 e 40.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle Autorità in materia, si propone l'introduzione del comma 8-bis al fine di prevedere, anche per la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, un supporto dei Soci analogo a quello richiesto per le liste da questi autonomamente presentate.

Si propone, inoltre, l'introduzione del comma 19-bis, al fine di adeguare lo Statuto alla disciplina dettata in tema di equilibrio tra i generi negli organi societari introdotta con Legge n. 120/2011 e correlate disposizioni regolamentari.

**Art. 54**

Gli interventi proposti sono volti a far salve le situazioni e i diritti già acquisiti dai Soci in relazione alle deliberazioni assembleari del 2001 (1° comma), nonché a quelle del 2012 (nuovo 2° comma).

Si introducono, inoltre, le clausole transitorie relative all'applicazione delle modifiche proposte agli artt. 33.6, 40 e 44, comma 5, nonché a quelle proposte agli artt. 33 e 44 circa il tema dell'equilibrio tra generi nella composizione degli organi societari.

\* \* \*

Le modifiche proposte non costituiscono presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

## ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

~~Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa~~ può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

## ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e

## ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

**Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette,** può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La Società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

## ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e

dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

~~Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.~~

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

#### ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilite, fallite ~~non riabilitate~~ o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano ~~l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione~~ in concorrenza ~~effettiva~~ con l'attività della Società.

#### ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, ~~all'interesse~~ della Società e allo spirito della forma cooperativa.

#### ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della

dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli **nell'esercizio dei diritti sociali**; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

**In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante delle persone giuridiche e degli enti collettivi. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.**

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

#### ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilite, fallite **per il periodo della procedura concorsuale** o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività, **direttamente o indirettamente**, in concorrenza con l'attività della Società, **nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.**

#### ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio **di Amministrazione**, avuto riguardo alle norme statutarie, **agli scopi e agli interessi oggettivi** della Società, **incluso quello alla sua autonomia**, e allo spirito della forma cooperativa. **Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionalesvoltaedieventuali rapporti, progressi o in atto, tra i soggetti che hanno presentato la domanda, ovvero imprese o enti ad essi correlati, e la Società o il relativo gruppo.**

#### ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell’aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

~~Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.~~

#### ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

~~Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.~~

#### ARTICOLO 19

L’esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, ~~dopo~~ formale invito comunicatogli dalla Società ~~entro tre mesi~~, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

#### ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell’aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

#### ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

#### ARTICOLO 19

L’esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse **nel termine indicato nel** formale invito comunicatogli dalla Società, **tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento**, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

#### ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge **o dallo Statuto**, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi ~~agli interessi della Società e al prestigio~~ della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;

c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ~~ed~~, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16-

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei ~~probiviri~~ entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. ~~Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.~~

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi **o comunque pregiudizievole per** la Società e **per la reputazione** della stessa **o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero** che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;

c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite e ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16 **ovvero dalla pubblicazione di specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale;**

**d) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;**

**e) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.**

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata **con avviso di ricevimento**, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei **Probiviri** entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. **Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.**

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

### ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente.

### ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

### ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, **di norma** in Verona **e comunque** anche in luogo diverso dalla Sede sociale **e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione**, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente.

### ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio **ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione** potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.

**La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.**

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto **e quinto** comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

### ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione  
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali ~~cinque~~ residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e ~~undici~~ residenti altrove.

#### 33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 33.5.

#### 33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio

### ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione  
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali **fino a sei** residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e **i restanti** residenti altrove.

#### 33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 33.5.

#### 33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio



presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

#### 33.4 votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 33.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1.

#### 33.5 Sostituzione

presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

#### 33.4 votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 33.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;

(d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

(e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1.

#### 33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità  
Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

~~Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo di dette società delle Società controllate o collegate. In ogni caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.~~

#### ARTICOLO 35

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli Amministratori sostituiti.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità  
Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

**Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.**

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato a quel momento, come attestato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, non inferiore a quello indicato nel medesimo avviso;
- b) qualora debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi dovranno essere indicati nelle liste in posizione comunque diversa dalla sesta, salva la necessità di nominare sei Consiglieri del genere a quel momento meno rappresentato;
- c) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

#### ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice

Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

#### ARTICOLO 36

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili.

Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

#### ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ~~anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci,~~ devono essere assunte con voto palese, ~~fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.~~

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo

Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, **ed alla loro revoca.** Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

**I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.**

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

#### ARTICOLO 36

Il Consiglio ~~di Amministrazione~~ si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili.

Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente, **oltre ad esercitare le altre funzioni previste dalla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto,** convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

**Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle relazioni istituzionali della stessa.**

#### ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo

comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, ~~nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese~~ prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di ~~amministrazione~~ aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 ~~amministratori~~ su 18:

(i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;

(ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto;

(iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari

#### ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

~~Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea,~~ non possono far parte del Consiglio di Amministrazione ~~Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili~~ di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza ~~effettiva~~ con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

#### ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

comma 3 **e all'art. 35**, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 Amministratori su 18:

(i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;

(ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto;

(iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari

#### ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio **di Amministrazione** parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti **o affini**, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

**Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6,** non possono far parte del Consiglio di Amministrazione **componenti degli organi societari, direttori generali, dirigenti** di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, **come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali, direttori generali, dirigenti di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese.** In caso di incompatibilità, il Consiglio **di Amministrazione,** previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, **entro trenta giorni dalla predetta comunicazione,** la decadenza con efficacia immediata. **Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.**

#### ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;

b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque **ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;**

c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di ~~amministrazione~~, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli

a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;

b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio **di Amministrazione** dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque **in conformità alla normativa per tempo vigente;**

c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;

i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di **Amministrazione**, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli

amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

#### ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di **controllo** legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (~~docenti~~ di ruolo ~~e a contratto~~) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti

Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

#### ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di **revisione** legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti

alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

~~5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di componente Sindaco effettivo dell'organo di controllo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.~~

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

**8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.**

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito



di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio **Sindacale** spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

**19-bis.** Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:
  - (i) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;
  - (ii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;
  - (iii) quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;
- b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;
- c) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv..

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

#### **ARTICOLO 54**

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, ~~20~~, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

~~Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 33 e 44, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.~~

Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

#### **ARTICOLO 54**

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 22 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

**Le modifiche introdotte all'art. 9 all'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.**

Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.

Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

**Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riferiti ad ogni rinnovo parziale**

**dell'organo.**

**Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.**

- 2) **AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER EURO 8.113.293,00 MEDIANTE UTILIZZO DI PARTE DELLA RISERVA SOVRAPPREZZO DISPONIBILE, CON CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE AGLI AZIONISTI DI UNA AZIONE GRATUITA DEL VALORE NOMINALE DI TRE EURO OGNI VENTI AZIONI POSSEDUTE E CORRELATE MODIFICHE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria "Aumento del capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo disponibile, con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni venti azioni possedute e correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa.

\* \* \*

Egregi Consoci,

le perduranti incertezze relative alla situazione economica generale ed ai mercati finanziari in particolare devono indurre la Società ad una particolare cautela nella attuazione di operazioni che possano comportare nell'immediato una riduzione del livello di patrimonializzazione.

Ciò è stato anche sottolineato dall'Autorità di settore, ISVAP, che ha invitato le imprese del settore assicurativo ad adottare politiche di distribuzione dei dividendi ispirate a prudenza, nel quadro di un generale orientamento al rafforzamento patrimoniale.

Relativamente alla Vostra Società, pur a fronte di fondamentali solidi ed in miglioramento, le turbolenze nei mercati finanziari, in particolare nella seconda parte del 2011 ora attenuatesi, hanno portato a rilevare nel bilancio 2011 minusvalenze strettamente correlate all'andamento dei prezzi dei titoli di Stato Italiani, nel frattempo fortemente ridotte.

Alla luce di quanto sopra, la complessiva situazione patrimoniale della Società e la fiducia sulle sue prospettive economiche hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a coniugare le varie esigenze, quindi a non penalizzare le aspettative dell'azionariato, con la proposta di una assegnazione gratuita di azioni con utilizzo di una contenuta porzione della riserva sovrapprezzo. Così la Società ritiene di aver temperato l'interesse dell'impresa alla solidità patrimoniale e al rispetto delle indicazioni di Vigilanza con quello dei Soci a ottenere un vantaggio tangibile, potenzialmente profittevole nel futuro.

\* \* \*

L'operazione prevede l'assegnazione di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni 20 azioni possedute, mediante parziale utilizzo, per euro 8.113.293,00, della riserva sovrapprezzo disponibile *post* bilancio 2011 per euro 664.660.606,32, con una ripartizione dell'aumento del capitale tra la gestione vita e la gestione danni proporzionale all'attuale riparto del capitale sociale, e precisamente per euro 5.577.906,00, pari a 1.859.302 azioni, alla gestione Danni ed euro 2.535.387,00, corrispondenti a 845.129 azioni, alla gestione Vita, prelevando detti importi dalle riserve sovrapprezzo attribuite alle rispettive gestioni.

Il numero delle azioni che saranno emesse sarà pari a 2.704.431: le azioni saranno attribuite agli azionisti che ne saranno titolari al momento della esecuzione dell'operazione. Si precisa che la Società non detiene azioni proprie e che, nel corso del 2011, non sono state emesse nuove azioni.

Le azioni, che verranno emesse secondo i tempi e le modalità stabilite dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, avranno godimento dal 1° gennaio 2012. In tal modo le nuove azioni godranno dei medesimi diritti delle azioni attualmente in circolazione. Si provvederà a idonei meccanismi che consentano raggruppamenti e negoziazioni di diritti relativi ai resti.

Al fine di assicurare certezza alle componenti quantitative della delibera proposta, sarà anche sospesa sino all'esecuzione dell'operazione di aumento la possibilità, prevista dall'art. 6 dello Statuto sociale, di emissione di nuove azioni a fronte dell'ammissione di nuovi Soci, facoltà peraltro mai utilizzata da quando la Società è quotata.

Attesa l'entità dell'operazione proposta, si propone di confermare nell'ammontare attualmente previsto la delega all'aumento di capitale deliberata nell'assemblea del 30 aprile 2011.

Si ricorda peraltro che, essendo previsto nello Statuto sociale, all'art. 24, la ripartizione del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo tra la gestione vita e la gestione danni, ai sensi dell'art. 348 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari, l'esecuzione della deliberazione proposta, ove approvata, è comunque condizionata all'approvazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del sopra citato decreto.

L'operazione proposta non determina alcuna variazione complessiva del patrimonio netto.

Viene pertanto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria della Società Cattolica di Assicurazione, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, delibera:

- 1) di aumentare il capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante assegnazione gratuita di una nuova azione, del valore nominale di tre euro, ogni 20 azioni in circolazione al [20/21] aprile 2012, per complessive n. 2.704.431 nuove azioni, con parziale utilizzo dell'importo necessario, corrispondente ad euro 8.113.293,00, dalla riserva sovrapprezzo disponibile;
- 2) di stabilire il godimento delle nuove azioni dal 1° gennaio 2012;
- 3) di attribuire le azioni che saranno emesse agli azionisti che saranno titolari di azioni Cattolica al momento della esecuzione dell'operazione, in proporzione al loro possesso;
- 4) di stabilire che l'aumento di capitale di cui sopra al punto 1) venga attribuito alla Gestione Danni ed alla Gestione Vita in proporzione pari alla attribuzione a tali due gestioni del capitale sociale, e quindi per euro 5.577.906,00, pari a 1.859.302 azioni, alla gestione Danni ed euro 2.535.387,00, corrispondenti a 845.129 azioni,

alla gestione Vita, prelevando detti importi dalle riserve sovrapprezzo attribuite alle rispettive gestioni;

- 5) di modificare, all'esito dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, l'art. 24 dello Statuto sociale come da testo riportato in calce alla presente, ferme restando le eventuali modifiche obbligatorie che, all'esito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 e nelle more dell'esecuzione dell'aumento di capitale, dovessero essere apportate ai sensi dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008;
- 6) di sospendere, sino all'esecuzione dell'aumento di capitale, la possibilità di emissione in via ordinaria di nuove azioni a fronte dell'ammissione di nuovi Soci, come disciplinata dall'art. 6 dello Statuto sociale;
- 7) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato pro tempore in via tra loro disgiunta, per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale entro il 31 dicembre 2012 e, comunque, una volta che:
  - (i) sia stata ottenuta l'autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. 209/2005, comportando la deliberazione in parola una modificazione statutaria;
  - (ii) si sia conseguentemente proceduto alla iscrizione della deliberazione assembleare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 codice civile;
- 8) di assegnare le nuove azioni secondo tempi e modalità conformi al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni. Di ciò verrà data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale. Le azioni di nuova emissione saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati;
- 9) di conferire al Consiglio di Amministrazione, come pure singolarmente e con pari facoltà disgiunte, al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti ed all'Amministratore Delegato, tutti i poteri necessari ed opportuni per assicurare l'esecuzione della sopra riportata delibera, in particolare provvedendo a quanto ritenuto opportuno per consentire operazioni di raggruppamento e/o negoziazioni di diritti frazionari spettanti agli azionisti.”

Conseguentemente all'esecuzione dell'operazione, l'art. 24 dello Statuto sarà modificato come segue:

| <b>Formulazione attuale</b>   | <b>Formulazione conseguente all'esecuzione dell'aumento di capitale</b>   |
|---|---|
| L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.<br>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione. | L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.<br>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione. |

|  |  |
|--|--|
| <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitale sociale è attribuito per euro <b>111.558.060</b> ai rami Danni e per euro <b>50.707.785</b> ai rami Vita;</li> <li>- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro <b>463.148.256,02</b> ai rami Danni e per euro <b>215.451.250,71</b> ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;</li> <li>- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;</li> <li>- la riserva legale è attribuita per euro 164.406.949,10 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;</li> <li>- le altre riserve sono attribuite per euro 125.037.402,62 ai rami Danni e per euro 550.992,66 ai rami Vita.</li> <li>- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17;</li> <li>- il disavanzo di scissione è interamente attribuito ai rami Danni.</li> </ul> <p>Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il capitale sociale è attribuito per euro <b>117.135.966</b> ai rami Danni e per euro <b>53.243.172</b> ai rami Vita;</li> <li>- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro <b>457.618.698,18</b> ai rami Danni e per euro <b>198.928.615,14</b> ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;</li> <li>- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;</li> <li>- la riserva legale è attribuita per euro 164.406.949,10 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;</li> <li>- le altre riserve sono attribuite per euro 125.037.402,62 ai rami Danni e per euro 550.992,66 ai rami Vita.</li> <li>- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17;</li> <li>- il disavanzo di scissione è interamente attribuito ai rami Danni.</li> </ul> <p>Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p> |
|--|--|